

R.G. N. 3862/2012

TRIBUNALE DI NAPOLI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

12194
13

Il Tribunale di Napoli – X sezione civile – in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Carla Sorrentini – ha pronunciato, all'udienza di discussione del 4/11/2013, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3862 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2012, aventi ad oggetto: **opposizione ordinanza-ingiunzione**, e vertente

TRA

CASTALDO S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente dom.ta in Napoli, via Marino Turchi n. 16, presso lo studio dell'avv. Antonio Ausiello, dal quale è rapp.ta e difesa, in virtù di procura a margine del ricorso in opposizione.

OPPONENTE

E

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI, in persona del Presidente p.t., elettivamente dom.ta in Napoli, P.zza Matteotti n. 1, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Aldo e Monica, giusta procura generale alle liti per Notar

OPPOSTA

CONCLUSIONI: come da verbali di causa

IL GIUDICE MONOCRATICO
dott. Carla **SORRENTINI**



FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 10/2/2012, la Castaldo S.p.A. proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 13387 del 27/12/2011, notificata in data 6/2/2012, con cui la Provincia di Napoli le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 15.501,00 per violazione degli artt. 12 e 52 comma 2° D.lgs. n. 22/97, in materia di trasporto di rifiuti non pericolosi.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'Amministrazione opposta che chiedeva rigettarsi l'opposizione in ragione della infondatezza della stessa.

Tanto premesso, rileva il Tribunale che l'opposizione proposta è fondata e va, di conseguenza, accolta.

Al riguardo occorre osservare che la notificazione del verbale di accertamento della violazione, elevato in data 23/1/2007, veniva eseguita nei confronti della società opponente presso la sede della Polizia Provinciale a mani di tale ~~leone~~ Ferdinando, qualificatosi responsabile della gestione rifiuti.

Orbene, tale notifica è senz'altro nulla, dovendosi sul punto accogliere le contestazioni mosse dalla società opponente. Infatti, tale notifica è stata eseguita in un luogo diverso dalla sede legale della società, mediante consegna del plico ad un soggetto non avente la qualità di legale rapp.te della stessa. L'art. 145 c.p.c., infatti, impone di eseguire le notifiche alle persone giuridiche nel luogo in cui esse hanno la sede legale, con la conseguenza che la notifica è nulla ove sia effettuata in luogo diverso, a meno che non sia eseguita nelle mani del legale rapp.te (cfr. Cass. 22/8/2002, n. 12373; Cass. 5/7/2002, n. 9813).

Né la qualifica del ~~fig. s.p.a.~~ di "responsabile gestione rifiuti della Castaldo s.r.l.", appare indicativa del fatto che il predetto rivestisse, all'interno della società, l'incarico di addetto alla ricezione degli atti. In ogni caso, va rilevato che,

Il GIUDICE MONOPARTICO
dott. Carla ~~SORRENTINI~~

R.G. N. 3862/2012

ai fini della validità della notifica, non sarebbe neppure sufficiente la sussistenza di tale presupposto soggettivo, essendo necessario l'ulteriore requisito del rinvenimento di tale incaricato presso la sede del destinatario, che non ricorre quando la persona venga trovata in un luogo diverso da quello in cui è ubicato l'ente (Cass. 23/07/2012 n. 12864).

Ed è appena il caso di evidenziare che, non essendovi stata la partecipazione della Castaldo S.p.A, mediante richiesta di audizione o presentazione di scritti difensivi, al procedimento amministrativo che ha preceduto l'emanazione della sanzione amministrativa, la rilevata nullità non può ritenersi sanata dall'avvenuta conoscenza della contestazione da parte della stessa.

Dalla mancanza di una valida notifica del verbale di accertamento entro il termine stabilito dall'art. 14 L. n. 689/81, discende l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria, a nulla rilevando l'avvenuta successiva notifica dell'ordinanza-ingiunzione, che è attività connessa ad atto successivo e definitivo del procedimento sanzionatorio (cfr. Cass. 13/3/2006, n. 5400).

Alla luce delle considerazioni svolte, l'ordinanza impugnata va, dunque, annullata, dovendo ritenersi assorbiti gli altri motivi di opposizione fatti valere dalla ricorrente.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del'D.M. n. 140/2012,

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così decide:

- a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione opposta;

Il GIUDICE MOVICI
dot. Carla SORRENTINI



